



REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI E PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO.

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 57 DEL 22/12/2021

Sommario

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 ISTITUZIONE E FINALITÀ	4
ART. 4 CARATTERISTICHE.....	4
ART. 5 ORARI E MODALITA' DI ALLESTIMENTO DEL MERCATO	4
ART. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA	5
ART. 7 CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE	5
ART. 8 ATTIVITA' COLLATERALI	6
ART. 9 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	6
ART. 10 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MERCATO	7
ART. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE E GESTORE	7
ART. 12 OBBLIGHI DEL COMUNE	8
ART. 13 DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE	8
ART. 14 SISTEMAZIONE ATTREZZATURA DI VENDITA	8
ART 15 MODALITA' DI VENDITA DIRETTA	9
ART. 16 DANNI A TERZI	9
ART. 17 SANZIONI.....	9
ART. 18 MODALITA' DI RECESSO	9
ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI	10

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. n. 228/01 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57” il quale stabilisce, all’articolo 4, che gli Imprenditori Agricoli singoli od associati possono vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie Aziende, in tutto il territorio italiano, così come – a norma del comma 8-bis, così come integrato dall’articolo 1, comma 499 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 – possono, al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali nei distretti del cibo ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera f) dello stesso D. Lgs. n. 228/01, “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private”.

D.M. 20.11.2007 – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della L. 296/06 il quale definisce i requisiti uniformi e standard specifici per l’attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer’s Market, riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli Imprenditori Agricoli, nonché le modalità di vendita.

Regolamento CE 852/2004 il quale prevede che i mercati degli Imprenditori Agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle Autorità competenti. Dovranno essere pertanto posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice. (con rif. al Regolamento CE 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari e alle Buone Pratiche Igienico Sanitarie sottoscritte con ASST del Garda – Servizio Igiene e Servizio Veterinario.

Regolamento CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

ART. 2 DEFINIZIONI

Per Imprenditore Agricolo si intende, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 228/01 “Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo Imprenditore Agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla Legge.

Si considerano Imprenditori Agricoli anche le Cooperative di Imprenditori Agricoli ed i loro Consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 228/2001).

Si considerano altresì Imprenditori Agricoli le Società di persone e le Società a responsabilità limitata, costituite da Imprenditori Agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1, comma 1094, L. 296/06)

ART. 3 ISTITUZIONE E FINALITÀ

Il Comune di Manerbio istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, denominato **“MERCATO DI MANERBIO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI E PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO”**

L'iniziativa ha come scopo il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- b) promuovere la conoscenza della cultura rurale, anche attraverso azioni di informazione sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- c) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio locale, favorire la stagionalità, la tipicità e la qualità;
- d) promuovere il mantenimento della biodiversità, della sostenibilità e della salubrità del processo produttivo;
- e) garantire al produttore un giusto guadagno attraverso l'eliminazione di intermediari;
- f) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- g) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale.

ART. 4 CARATTERISTICHE

Il mercato di Manerbio per la vendita diretta di prodotti agroalimentari e prodotti tipici del territorio ha le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: Piazza Falcone
- Periodo di svolgimento: 36 mesi,
- Periodicità: settimanale, nella giornata di sabato,
- Numero minimo degli spazi di vendita: 13,
- Numero massimo degli spazi di vendita: 20,
- Tipologia attrezzatura da utilizzare: gazebo di misura metri 3x3, oppure metri 3x4,
- Modalità di occupazione: esclusivamente attrezzatura per la vendita e l'esposizione senza mezzi al seguito, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati,
- Orario di vendita al pubblico: dalle ore 8.00 alle ore 13:00,

Qualora vi sia coincidenza con mercati straordinari o fiere interessanti la stessa area, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la sospensione o lo spostamento.

ART. 5 ORARI E MODALITÀ DI ALLESTIMENTO DEL MERCATO

Per l'allestimento dell'area della manifestazione sono previste tre fasi:

- dalle ore 7.00 alle ore 8.00 scarico e preparazione banco di vendita;
- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 esposizione e vendita al pubblico;
- dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ricarica merce e sgombero dell'area.

Durante la fase di esposizione e vendita al pubblico i mezzi non potranno sostare nell'area dedicata alla vendita, ma dovranno essere posizionati nei parcheggi della piazza stessa.

In occasione di particolari attività promosse, manifestazioni promozionali, culturali, il Sindaco potrà autorizzare il prolungamento dell'orario.

Salvo specifica deroga dell'Amministrazione Comunale, la manifestazione non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nella Provincia di Brescia o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di Manerbio per la vendita diretta di prodotti agroalimentari e prodotti tipici del territorio gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) i prodotti agricoli devono provenire esclusivamente dall'azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, i cui terreni abbiano sede nel territorio della Provincia di Brescia o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- b) Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, purché segnalato alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole bresciane, o di comuni immediatamente confinanti con il territorio della Provincia di Brescia. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima. Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, la perfetta salubrità e sanità dell'animale macellato e del processo produttivo,
- c) Nell'organizzazione del mercato agricolo di Manerbio per la vendita diretta di prodotti agroalimentari si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno mai esserci più di 3 aziende per ogni prodotto, salvo la possibilità di arrivare a 5 per l'ortofrutta nei periodi di massima produzione.
- d) L'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere concordati con L'Organo di gestione.
- e) Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
- f) L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 7 CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

I prodotti agricoli vegetali e di origine animale la cui vendita è consentita sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- verdura fresca ed essiccata
- farine e preparati
- frutta fresca, essiccata e in guscio
- succhi di frutta e di verdura
- pane e cerali, prodotti da forno
- latte e prodotti a base di latte, compreso il latte crudo, formaggi

- uova
- prodotti a base di carne (salumi, insaccati vari)
- sottoli e sottaceti
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- funghi
- vino e birra in recipienti chiusi
- piante e fiori
- prodotti per la cura della persona
- prodotti della pesca e molluschi
- carni fresche

E' vietata la vendita di animali vivi.

E' possibile frazionare i prodotti posti in vendita come ad esempio salumi, formaggi, frutta e verdura, cocomeri, cavoli, verze, zucche, purché al momento e su richiesta dell'acquirente nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. E' comunque consigliabile il frazionamento e il sottovuoto in azienda.

ART. 8 ATTIVITA' COLLATERALI

L'organo gestore, previo comunicazione al Comune di Manerbio, si impegna ad organizzazione annualmente almeno tre iniziative collaterali da svolgersi anche in giornate festive, di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

L'organo gestore si incontra almeno una volta all'anno, su invito dell'Amministrazione Comunale, con la stessa ed ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti per un confronto sull'andamento del mercato .

ART. 9 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Gli operatori agricoli assegnatari dei posteggi all'interno della manifestazione, oltre a garantire la qualità del prodotto e del servizio offerto, devono:

- rispettare tutti i contenuti del presente disciplinare e consentire i controlli necessari;
- eliminare eventuali non conformità accertate nel corso dell'attività di controllo e sorveglianza;
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche alle condizioni che hanno permesso l'accesso alla manifestazione, al fine di verificare il permanere del diritto di partecipazione;
- osservare le disposizioni riguardanti gli orari di accesso e sgombero delle aree della manifestazione;
- essere in possesso della comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/01 e dell'eventuale notifica/registrazione/riconoscimento sanitario da esibire a richiesta degli organi di vigilanza;
- agevolare in ogni momento il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui un operatore (per giustificato motivo) debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
- lasciare pulito lo spazio occupato provvedendo alla raccolta dei rifiuti e comunque senza mai abbandonarne nell'area della manifestazione.

ART. 10 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL MERCATO

L'Amministrazione Comunale affiderà, con apposita procedura, l'organizzazione e la gestione della manifestazione denominata "mercato agricolo di Manerbio per la vendita diretta di prodotti agroalimentari" a soggetto idoneo (imprenditori agricoli singoli, associati o consorziati, società agricole, cooperative agricole o associazioni di produttori, associazioni di categoria o loro consorzi) che dovrà rispettare le modalità di gestione indicate nel presente disciplinare.

Il soggetto organizzatore e gestore dovrà sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale apposita Convenzione.

ART. 11 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE E GESTORE

Il soggetto affidatario dell'organizzazione e della gestione della manifestazione denominata "mercato di Manerbio per la vendita diretta di prodotti agroalimentari e prodotti tipici del territorio" dovrà:

- 1) organizzare e gestire la manifestazione in osservanza di tutto quanto stabilito nel presente disciplinare;
- 2) assegnare i posteggi agli operatori ammessi alla vendita, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - la domanda di partecipazione alla manifestazione deve essere presentata dagli interessati direttamente ed esclusivamente al soggetto organizzatore e gestore;
 - sulla base delle domande ricevute, il soggetto gestore provvederà a stilare una graduatoria, pubblicata sull'albo pretorio del Comune, finalizzata all'accoglimento delle domande di partecipazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Azienda ubicata nel territorio comunale: punti 50,
 - Azienda ubicata nel territorio della Provincia di Brescia: punti 40,
 - Azienda ubicata in Comuni immediatamente confinanti con il territorio della Provincia di Brescia: punti 30,
 - Imprese che vendono prodotti biologici di cui al Regolamento CE n. 834/2007 e n. 889/2008: punti 15,
 - Imprese che vendono prodotti con marchi di tutela (DOC, DOP, IGP, IGT): punti 15,
 - Offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa (Tutela biodiversità): punti 10,
 - Strutture in cui la trasformazione dei prodotti avviene in azienda: punti 10,
 - Giovani imprenditori agricoli (età inferiore a 40 anni): punti 5.

A parità di punteggio si procederà all'accoglimento della domanda con sorteggio.

- Nell'ambito della manifestazione ciascun operatore potrà essere assegnatario di un solo posteggio e sarà vietato concedere ad altri l'uso parziale o totale del proprio posteggio.
- 3) garantire la presenza costante nella manifestazione di un adeguato numero di produttori agricoli (come previsto all'articolo 4) e provvedere alla rilevazione delle presenze degli stessi, da comunicare al Comune in occasione della relazione di cui al successivo punto 10;
 - 4) mantenere contatti e rapporti diretti con gli operatori assegnatari dei posteggi, fornire loro ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria ed utile allo svolgimento della manifestazione e dell'ordinaria attività di controllo da parte del Comune;
 - 5) valutare eventuali problematiche connesse all'organizzazione della manifestazione e comunicarle tempestivamente al Comune;
 - 6) garantire la sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, e garantire il rispetto delle disposizioni riguardanti l'utilizzo delle attrezzature di vendita degli operatori oltre alla loro sistemazione, come previsto al successivo art. 14;

- 7) assolvere al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (Canone Unico) nelle modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale approvato con delibera do G.C. n.121 del 28.12.2020 ed al rimborso degli eventuali costi per l'utilizzo dell'elettricità comunale, da conteggiarsi in maniera forfettaria una volta l'anno;
- 8) vigilare e segnalare al Comune particolari anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico, dell'etichettatura, delle modalità di vendita previste al successivo articolo 15, sia quanto ai prezzi praticati.
- 9) Ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello fornito dal gestore con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene, inoltre, per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore potrà essere tenuto ad utilizzare i colori concordati ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) stabiliti dal soggetto gestore, sentito il comitato di gestione.

Il soggetto gestore potrà richiedere ai soggetti partecipanti alla manifestazione una quota di partecipazione a titolo di rimborso delle spese di organizzazione della manifestazione.

I costi relativi alle iniziative di promozione o collaterali saranno concordate dal soggetto gestore direttamente con gli operatori.

ART. 12 OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale dovrà:

- 1) garantire al soggetto organizzatore e gestore della manifestazione denominata "mercato agricolo di Manerbio per la vendita diretta di prodotti agroalimentari" la disponibilità degli spazi, così come individuati all'articolo 4 del presente disciplinare, nei giorni e negli orari stabiliti, predisponendo le necessarie ordinanze e garantendo gli opportuni controlli;
- 2) garantire, se richiesto dal gestore, l'utilizzo dell'elettricità nell'area della manifestazione, al fine di consentirne l'utilizzo a cura dei partecipanti;
- 3) promuovere la manifestazione e pubblicizzarla sul proprio sito istituzionale e a mezzo dei propri canali social.

ART. 13 DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

L'attività all'interno della manifestazione dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

ART. 14 SISTEMAZIONE ATTREZZATURA DI VENDITA

I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente individuati all'articolo 4 del presente regolamento. La vendita deve avvenire utilizzando gazebo dotati delle necessarie certificazioni di resistenza al fuoco.

I banchi, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono essere facilmente lavabili e disinfettabili nonché muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazione esterne.

I prodotti ortofrutticoli freschi dovranno essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.

ART 15 MODALITA' DI VENDITA DIRETTA

L'etichettatura di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione trasparente ai sensi del Regolamento CE 1169/2011 e della normativa nazionale vigente riferita ai singoli prodotti. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare od evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC, DOCG per quanto riguarda i vini e da marchi aziendali di prodotto.

I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore", mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

ART. 16 DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o a cose dai soggetti partecipanti al mercato nonché per eventuali inadempienze fiscali da parte dei medesimi.

Il soggetto organizzatore e gestore e gli operatori saranno inoltre responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico.

ART. 17 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni stabilite con il presente disciplinare sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con le modalità e procedure previste dalla L. n. 689/81. I proventi spettano al Comune.

E' comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da Leggi, Regolamenti ed altre normative di settore eventualmente vigenti.

ART. 18 MODALITA' DI RECESSO

L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale, in base alla graduatoria prevista del presente disciplinare.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato di Manerbio per la vendita diretta di Prodotti Agricoli sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni con il soggetto gestore.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
- 4) Altre cause debitamente documentate.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune e al soggetto gestore con un preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Il contenuto del presente Regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto secondo le esigenze e criticità che potranno emergere.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, con atto di Giunta Comunale, modifiche temporanee alle presenti norme relativamente alla data di svolgimento, alla localizzazione della manifestazione, al numero ed alle dimensioni dei posteggi nonché a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni della manifestazione stessa.